

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 Componente 2

Investimento 2.2

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 del D. LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO 2.2 “Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”

TRA

Il Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, Prefetto Maurizio Falco in qualità di Amministrazione titolare dell'Investimento 2.2 della Missione 5 Componente 2

E

Il Comune di Pescara (C.F. 00124600685) rappresentato dal Sindaco Carlo Masci, con sede legale in Pescara, Piazza Italia 1, (di seguito “Soggetto attuatore”)

E

La Regione Abruzzo, (C.F. 80003170661) rappresentata dal dr. Tobia Monaco, Dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 e in Pescara Piazza Unione, 13 (di seguito “Ente di supporto e accompagnamento al Soggetto attuatore”);

E

L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F. 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Marianna D'Angelo, con sede legale in Roma, in Via Veneto n. 56 (di seguito “Amministrazione titolare di Misura PNRR”)

Di seguito indicate anche come “parti”

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e ss.mm.;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, nello specifico, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n.

31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 *“Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)”* inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 200.000.000,00, che si pone l'obiettivo di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo per dare loro alloggi dignitosi ed eliminare così le infiltrazioni di gruppi criminali;

VISTO il *“Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022”* ai cui obiettivi contribuisce l'investimento in esame;

VISTO il decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 che costituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il *Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*;

VISTO il Decreto Interministeriale del 4 luglio 2019, che definisce il funzionamento del Tavolo e nello specifico i gruppi di lavoro, tra i quali il quinto è competente in materia di *“Alloggi e foresterie temporanee”* e coordinato da ANCI;

VISTA l'approvazione in data 9 giugno 2021, da parte della DG Immigrazione, del Piano d'azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (Piano InCas) presentato da ANCI in data 10 maggio 2021;

VISTA la Convenzione di sovvenzione stipulata in data 29 luglio 2021, al fine dell'attuazione del Piano d'azione, tra DG Immigrazione e ANCI, che prevede la realizzazione di quattro attività, tra cui l'esecuzione di una indagine quantitativa per mappare la presenza di lavoratori stranieri impiegati nel settore agro-alimentare e l'ampiezza del fenomeno degli insediamenti abusivi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 55 del 29 marzo 2022, che ripartisce le risorse a 37 Comuni in base a criteri condivisi;

VISTO il Decreto Direttoriale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 6 del 14 settembre 2022, riguardante la Definizione degli standard abitativi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura;

VISTO l'accordo della Conferenza Unificata del 21 marzo 2024 per l'adozione delle *“Linee-guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa”*, redatte in coerenza con le previsioni del *“Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (2022 – 2025)”*, adottato dal Ministero del Lavoro con DM del 19 dicembre 2022, n. 221, e successivamente modificato con DM n. 57 e n. 58 del 6 aprile 2023;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ai sensi del quale la Struttura di Missione PNRR assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dal sopracitato articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021;

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"* e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;

VISTA la Circolare RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante indicazioni attuative dell'art.1 comma 1 del decretollegge n. 80 del 2021;

VISTA la Circolare RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – *Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*;

VISTA la Circolare RGS del 29 aprile 2022, n. 21, recante *Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici*;

VISTA la Circolare RGS del 14 giugno 2022, n. 26, recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR"* e il *"Protocollo unico di colloquio"*;

VISTA la Circolare RGS del 4 luglio 2022, n. 28, su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29, recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 11 agosto 2022, n. 30, recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 22 settembre 2022, n. 32, recante *“Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”*;

VISTA la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la Circolare RGS del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la Circolare RGS del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”*;

VISTA la Circolare RGS del 13 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la Circolare RGS del 22 marzo 2023, n. 11, recante il *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la Circolare RGS del 14 aprile 2023, n. 16, avente ad oggetto *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PLAF-IT”*;

VISTA la Circolare RGS del 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la Circolare RGS del 24 luglio 2023, n. 25, recante *“Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la Circolare RGS del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;

VISTA la Circolare RGS del 22 dicembre 2023, n. 35, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”*;

VISTA la Circolare RGS del 18 gennaio 2024, n. 2, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”*;

VISTA la Circolare RGS del 28 marzo 2024, n. 13, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”* e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d'interessi;

VISTA la Circolare RGS del 17 maggio 2024, n. 17, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”*;

VISTA la Circolare RGS del 15 luglio 2024, n. 33, recante *“Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA le circolari RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;

VISTA le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024, che modificano la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATO che, nel corso delle interlocuzioni con la Commissione europea, tenuto conto della strategicità dell'Investimento 5 - Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), è emersa la necessità di prorogare il target M5C2-16;

VISTA, al riguardo, la comunicazione *“COM(2025) 285 final”* con la quale la Commissione Europea in data 27 maggio 2025 ha proceduto alla presentazione al Consiglio Europeo della proposta di modifica della decisione di

esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, con la quale si richiede la nuova scadenza del target della Misura M5C2-16 a giugno 2026;

CONSIDERATI gli standard abitativi stabiliti dalla Raccomandazione ILO del 1961, R115 – “*Recommendation concerning Workers’ Housing*”, inclusa la sezione “*suggestions concerning methods of application 2. Housing standards*”, in linea con Decreto Direttoriale n. 6 del 14 settembre 2022 e con le “*Linee-guida per l’operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa*” del 21 marzo 2024”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, in particolare gli articoli 2, 7, 9 e 11;

VISTO, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, a mente del quale “*al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decretotegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*

VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 1 del decreto 2 marzo 2024, n. 19, a norma del quale “*Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge*”;

VISTA la Circolare RGS del 13 maggio 2024, n. 21, recante “*Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, recante la nomina del Prefetto Maurizio Falco in qualità di Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 24 giugno 2024;

VISTO il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e, in particolare, l’art. 18 quinquies;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2025, concernente “*Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse del PNRR*”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 16 dicembre 2024, G.U. - Serie Generale n. 70 del 25.03.2025, che integra la composizione del *Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*, prevedendo la presenza del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, anche al fine di garantire il corretto raccordo tra il medesimo Tavolo e l’implementazione della Misura in oggetto;

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale n. 55 del 29 marzo 2022 (registrato dalla Corte dei Conti in data 7/04/2022 n. 1181 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108, del 10 maggio 2022) ha definito l’assegnazione delle risorse a 37 comuni italiani a fronte della mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal “*Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*”, prevedendo all’articolo 3 la possibilità di rivedere il riparto delle risorse in caso di modifiche significative del contesto di riferimento e di ritardi nell’attuazione degli interventi programmati;

RITENUTO di poter conseguire le finalità della riforma mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto

legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

CONSIDERATO l'articolo 7 comma 4 del citato Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *" (...) la disciplina dettata dal citato art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico"* e che *"La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche"*;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2023, n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2 (Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione dell'Investimento 2.2a - Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

2. Le parti si impegnano a collaborare, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in

itinerare da parte della Commissione europea, dall'Organismo Indipendente di Audit, dall'Ispettorato generale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e Finanze e dalla Corte dei Conti. I contenuti delle suddette indicazioni saranno acquisiti in specifici Manuali o note e diffusi alle parti dal Commissario Straordinario e/o dall'Unità di Missione, al fine di garantire coerenza tra i documenti di gestione e controllo e definire in maniera dettagliata gli obblighi di ciascuna parte e/o gli strumenti da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione dei compiti e degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di azione Locale presentato dal Soggetto attuatore nell'ambito della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2a *"Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"*.

2. Il target, stimato nel numero di posti letto e l'articolazione finanziaria del Piano di Azione Locale di cui al punto precedente (Allegato 1 al presente Accordo), sono esplicitati nella tabella seguente:

CUP	N. Posti letto da PAL	Importo complessivo intervento	Quota finanziaria a valere sulle risorse del PNRR M5 C2 I 2.2.a.
J24F22000810006	60	1.774.988,59	1.774.988,59

1. Con riguardo al raggiungimento della Milestone prevista da ultimo a Marzo 2025 e al Decreto Ministeriale n. 55 del 29 marzo 2022 (che definisce l'assegnazione delle risorse a 37 comuni italiani a fronte della mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal *"Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"*), si stabilisce che il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal progetto presentato dal Comune, devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Investimento - 2.2a *"Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"*. Il progetto presentato dal Soggetto Attuatore concorre infatti al conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura appena citata.

A tal fine, il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare l'intervento in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche di seguito descritti:

TEMPO	OBIETTIVO
<i>Giugno 2026</i>	<i>Realizzazione del progetto del Comune di Pescara in coerenza con il piano d'azione locale allegato, con l'obiettivo di garantire ai lavoratori alloggi adeguati e dignitosi e un ambiente di vita adeguato</i>

3. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto-legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108 e successive modifiche e integrazioni.



Articolo 4 (Compiti del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Commissario straordinario, prefetto Maurizio Falco, in virtù di quanto previsto all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si obbliga a svolgere i seguenti compiti e le seguenti funzioni a lui assegnati dall'articolo 2 del DPCM del 21 giugno 2024, nell'ambito dell'attuazione dell'intervento M5C2 – I.2.2 “*Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura*”:

- a. adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ad assicurare il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti;
- b. assicurare lo svolgimento di tutte le azioni propedeutiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In particolare, è tenuto a:
 - i. garantire il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento dei traguardi ed obiettivi identificati, assicurando anche la separazione delle funzioni di gestione e controllo;
 - ii. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché adeguati meccanismi di prevenzione delle criticità;
 - iii. laddove opportuno, emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR, ora Ispettorato generale PNRR e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - iv. nominare il tecnico esperto indipendente del settore che dovrà assicurare la predisposizione della “relazione, che giustifichi il numero di posti raggiunto e il rispetto degli standard abitativi” prevista dagli *Operational Arrangements* al fine di ottenere il rimborso della rata da parte del soggetto attuatore;
 - v. espletare le verifiche di competenza relative al raggiungimento degli obiettivi e sulla regolarità della spesa attraverso il controllo e la successiva approvazione dei rendiconti di progetto e trasmettere gli esiti all'Unità di Missione al fine di consentire alla stessa di effettuare la Rendicontazione di Milestone/Target e, per le spese, il rendiconto di Misura, nelle modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, ora Ispettorato Generale PNRR;
 - vi. inoltrare all'Unità di Missione, per l'attivazione della successiva istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la richiesta della disponibilità finanziaria necessaria a consentire i trasferimenti ai soggetti attuatori;
 - vii. predisporre e sottoscrivere le Disposizioni di pagamento (DP) all'interno del Modulo finanziario del sistema informativo REGIS, previa presentazione da parte del Soggetto attuatore della richiesta di trasferimento a titolo di anticipo, di trasferimento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
 - viii. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate
- c. provvedere alla revisione e approvazione dei Piani di Azione Locali. In particolare, è tenuto, qualora non abbia già provveduto, a:
 - i. definire le procedure per la presentazione da parte dei soggetti attuatori dei Piani di Azione locali e procedere all'approvazione degli stessi in collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - ii. adottare tutti gli atti necessari per eventuali rimodulazioni progettuali;
 - iii. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, ora Ispettorato generale PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi,



la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati;

- d. predisporre, approvare e inviare agli organi di controllo le Convenzioni sottoscritte tra le strutture dell'Amministrazione titolare, le Regioni e i soggetti attuatori nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- e. verificare la coerenza dei dispositivi adottati dal Soggetto Attuatore attraverso verifiche *ex ante* dei medesimi al fine di controllarne la coerenza con i Piani di azione locali;
- f. rimuovere gli ostacoli che impediscono l'avvio delle attività;
- g. assicurarsi periodicamente dell'adeguata implementazione del sistema informativo ReGiS. In particolare, è tenuto a:
 - i. verifica che i soggetti attuatori acquisiscano le utenze e procedano al regolare caricamento dei CUP/progetti e alimentino il sistema informativo ReGiS con riferimento agli aspetti fisici finanziari e procedurali e che i soggetti attuatori alimentino il sistema al fine della rendicontazione del target e della spesa;
 - ii. verificare la completezza e la coerenza dei dati inseriti dai Soggetti Attuatori nel sistema informativo ReGiS relativamente a Traguardi e Obiettivi, nonché agli indicatori, comunicando gli esiti dell'attività di verifica all'Unità di Missione PNRR MLPS;
 - iii. procedere ai controlli sulla rendicontazione del target e della spesa da parte dei soggetti attuatori sul sistema Regis e comunicare gli esiti dell'attività di verifica all'Unità di Missione PNRR MLPS, punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR;
 - iv. all'esito delle attività di verifica, espletate in merito alla pre-validazione delle informazioni inserite nel sistema informativo ReGiS da parte del Soggetto Attuatore, provvedere a validare i dati di monitoraggio relativi alla misura.
- h. definire gli strumenti funzionali alla verifica periodica dello stato di attuazione della misura e monitoraggio dell'intervento in linea con i compiti attribuiti dalla Circolare RGS MEF IG PNRR n. 27 del 2022 e smi;
- i. riscontrare quesiti e richieste informative;
- j. definire gli indicatori di output;
- k. assicurare il raccordo delle attività con il *"Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"*;
- l. assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

2. Il Commissario Straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni, in collaborazione con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché in raccordo con l'Ispettorato generale PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 5 (Compiti del Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, si obbliga in particolare a:

- a. selezionare i soggetti realizzatori e declinare i criteri di scelta dei contraenti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ove applicabile; a tal fine il soggetto attuatore si può avvalere di una centrale acquisti e/o di Committenza, cui attribuire con atto formale anche una o più delle funzioni seguenti;

- b. vincolare le realizzazioni effettuate con i fondi di questa misura ad una destinazione d'uso almeno quinquennale;
- c. impegnarsi a smantellare gli eventuali insediamenti abusivi residui al termine della realizzazione degli interventi di questa misura;
- d. implementare gli interventi, rispettando gli standard abitativi stabiliti dalla Raccomandazione ILO del 1961, R115 – “*Recommendation concerning Workers' Housing*”, inclusa la sezione “*suggestions concerning methods of application 2. Housing standards*”, in linea con Decreto Direttoriale n. 6 del 14 settembre 2022 e con le “*Linee-guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa*” del 21 marzo 2024, come da check-list allegata al presente accordo (Allegato n. 2 al presente Accordo); e. provvedere al pagamento degli esecutori;
- f. alimentare i sistemi informativi con riferimento a dati relativi a Traguardi e Obiettivi (compresi elementi trasversali) e alla spesa;
- g. favorire forme di collaborazione con le Regioni, altri Enti Territoriali, Enti del Terzo settore, altri soggetti a vario titolo coinvolti al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'azione quando l'intervento abbia un impatto più esteso e coinvolga un'area più ampia del solo Comune destinatario delle risorse;
- h. favorire la sinergia e l'integrazione dell'intervento con altre azioni presenti o future finanziate da altre fonti;
- i. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e conformarsi alle eventuali indicazioni in itinere fornite dal Commissario Straordinario
- j. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- k. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla parità di genere (*Gender Equality*), alla protezione e valorizzazione dei giovani, alla disabilità;
- l. assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi di progetto secondo la tempistica, le modalità e gli strumenti definiti dal Commissario straordinario in collaborazione con l'UDM previa esecuzione dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dal

Commissario Straordinario in raccordo con l'Unità di Missione;

- m. adottare procedure di scelta del contraente/realizzatore conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile (con particolare riguardo alla normativa antimafia), sottoponendole in anticipo al Commissario Straordinario per le verifiche di competenza;
- n. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Commissario Straordinario, dall'Unità di Missione e dall'Ispettorato Generale per il PNRR del

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- p. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- q. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per attività di controllo e di audit. Garantire, in particolare, la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo

9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;



- r. assicurare gli adempimenti stabiliti al successivo articolo 7 della presente convenzione e garantire l'utilizzo del sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 in conformità alle indicazioni che fornite dai competenti uffici dell'Ispettorato generale per il PNRR e alla manualistica da quest'ultimo predisposta;
- s. fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e alle verifiche di conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero;
- t. garantire la realizzazione operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti al medesimo;
- u. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.
- v. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il "titolare effettivo"; w. presentare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 della presente convenzione, nel rispetto delle tempistiche stabilite, gli elementi informativi relativi alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- x. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- y. garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del citato decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- z. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, al Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, per l'esecuzione delle verifiche *in itinere* sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi; aa. inoltrare le richieste di trasferimento delle risorse al Commissario Straordinario, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della presente convenzione; bb. inviare almeno due volte l'anno - rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio - previsioni di spesa aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all'intera durata del progetto, secondo il format allegato (Allegato n. 3 al presente Accordo);
- cc. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato da Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27) e comunicare preventivamente al Commissario Straordinario eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita; dd. alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione, attuazione finanziaria e procedurale dei progetti, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida del Monitoraggio, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27, richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10

di ciascun mese con riferimento all'arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 "PNRR – Scadenze di Monitoraggio" della medesima Circolare); ee. alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal MEF RGS - di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;

ff. eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;

gg. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS e comunicare i nominativi e eventuali successive variazioni al Commissario Straordinario; hh. predisporre i pagamenti ai soggetti realizzatori anche facendo riferimento alle procedure in uso nell'ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali da richiamare esplicitamente in fase di controllo di primo livello, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del richiamato decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.

108/2021; ii. conformarsi alle indicazioni fornite al Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui agli artt.

2 e 3 della presente Convenzione;

jj. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP.

Articolo 5 bis (Compiti di supporto e accompagnamento al soggetto attuatore della Regione)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Regione Abruzzo, nell'approvare la strategia e il contenuto dei Piani di Azione Locale, in collaborazione con il Commissario Straordinario, si obbliga a:

- a. supportare il Soggetto Attuatore nell'attività di valutazione del progetto e di selezione dei contraenti e realizzatori delle opere, mettendo a disposizione le competenze tecniche necessarie;
- b. supportare il Soggetto Attuatore nell'attuazione del progetto, favorendo forme di collaborazione con altri Enti Territoriali, Enti del Terzo settore, altri soggetti a vario titolo coinvolti al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'azione quando l'intervento, in particolare quando questo ha un impatto più esteso e coinvolga un'area più ampia del solo Comune destinatario delle risorse;
- c. supportare la realizzazione operativa del Soggetto attuatore nel rispetto dei requisiti richiesti dal PNRR e nel rispetto delle condizioni di rimborso, nonché delle modalità richieste per assicurare il soddisfacente conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all'investimento, mettendo a disposizione le competenze tecniche necessarie;
- d. supportare, ove necessario, il soggetto attuatore nell'alimentazione del sistema informativo ReGiS, mettendo a disposizione le competenze tecniche necessarie;
- e. supportare il Soggetto Attuatore con eventuali interventi complementari a valere su altre fonti di finanziamento.

Articolo 6 (Compiti dell'Unità di Missione Amministrazione titolare di Misura PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione titolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio

2021, n.108, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a assicurare il raccordo previsto dall'articolo 2 comma 3 del DPCM del 21 giugno 2024.

2. L'Unità di Missione effettua la Rendicontazione di Milestone/Target e delle spese attraverso i rendiconti di Misura nelle modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, ora Ispettorato Generale PNRR, sulla base delle informazioni ricevute dal Commissario Straordinario. In particolare, ai fini della rendicontazione del target, l'Unità di Missione sottoscrive la dichiarazione di gestione, la check list di controllo e il report secondo le funzionalità del sistema informativo Regis una volta acquisiti i report e le check list interne compilate dagli uffici del Commissario straordinario. L'Unità di Missione presenta il rendiconto di Misura sulla base dei controlli effettuati dal Commissario straordinario sui rendiconti di progetto.

3. L'Unità di Missione condivide con il Commissario Straordinario i format della documentazione che dovrà essere utilizzata (es. Report di Rendicontazione, Checklist di controllo e Dichiarazione di gestione) per l'espletamento dell'attività di Rendicontazione di Milestone/Target e delle spese, così come previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 4 del presente accordo.

4. L'Unità di Missione provvede altresì a disporre gli Ordini Prelevamento Fondi (OPF) attraverso il Modulo Finanziario del Sistema Informativo ReGiS sulla base delle disposizioni di pagamento emesse dal Commissario in esito al riscontro delle condizioni che consentono le stesse erogazioni ai soggetti attuatori.

Articolo 7 (Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dall'Ispettorato generale per il PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase *"finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"*), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine, le

parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali al Commissario Straordinario affinché quest'ultimo possa assicurarne senza ritardi la diffusione

Articolo 8 (Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi - Rendicontazione delle spese - Monitoraggio)

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dall'Ispettorato Generale PNRR e dal Commissario Straordinario, registra i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal MEF RGS, caricando la documentazione inerente ai progetti e funzionale al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi secondo le modalità e con gli strumenti definiti dal Manuale del soggetto attuatore. Il Soggetto Attuatore, inoltre, conserva la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento. Ciò al fine di consentire al Commissario Straordinario l'acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione di traguardi e obiettivi e della spesa, nonché l'espletamento delle relative verifiche di competenza.
2. Il Soggetto attuatore procede al caricamento e alla pre-validazione dei dati sul Sistema ReGiS con cadenza mensile entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza.
3. Il Commissario Straordinario, previa acquisizione della pre-validazione delle informazioni inserite nel sistema da parte del Soggetto Attuatore, provvede alle verifiche di competenza. In caso di esito positivo, il Commissario Straordinario procede all'invio all'Unità di Missione degli esiti della verifica al fine di consentire alla stessa la rendicontazione di Traguardi e Obiettivi all'Ispettorato Generale per il PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, il Commissario Straordinario procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall'articolo 12 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
4. Il monitoraggio del Commissario Straordinario sull'avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi.
5. Il Soggetto Attuatore, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, previo espletamento delle verifiche di competenza, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR, dalla normativa contabile nazionale anche facendo riferimento alle procedure in uso nell'ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali da richiamare esplicitamente in fase di controllo di primo livello. Il rendiconto delle spese sarà inviato dal Soggetto Attuatore per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS). Il Commissario Straordinario provvede alle verifiche di competenza e al successivo invio all'Unità di Missione degli esiti della verifica al fine di consentire alla stessa la presentazione del rendiconto di Misura all'Ispettorato Generale PNRR. In caso di esito positivo, l'Unità di Missione, attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 procederà al rendiconto di Misura. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, il Commissario Straordinario procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l'esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, il Commissario Straordinario procederà all'attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall'erogazione del saldo.
6. La rendicontazione sull'avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi. In relazione all'avanzamento finanziario, il Commissario Straordinario provvede ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse specifiche indicazioni che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della finanza pubblica, almeno due volte all'anno: entro il 10 marzo per l'adozione del Documento di Economia e Finanza ed entro il 10 settembre per l'adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Per ottemperare a tali richieste, il soggetto attuatore si impegna a fornire i relativi dati.

7. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dall'Ispettorato generale PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Commissario Straordinario, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio dell'intervento (relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n. 27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS, secondo le modalità descritte nel relativo allegato. Il Soggetto Attuatore, entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento, trasferisce su ReGiS e pre-valida le informazioni inserite;
8. Il Commissario Straordinario valida in via definitiva il dato entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Articolo 9 (Supporto tecnico-operativo)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
2. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e necessarie all'attuazione degli interventi e al raggiungimento degli obiettivi della misura M5C2 - dell'Investimento 2.2 a, il Commissario straordinario nonché i Soggetti attuatori possono avvalersi di appositi servizi e/o attività di supporto tecnico-operativo, realizzati da personale interno ovvero da personale esterno, in conformità e nei limiti previsti dalla normativa PNRR nonché dalle Circolari MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022.

Articolo 10 (Oneri finanziari e circuito finanziario)

1. Per le attività previste nel Piano di Azione Locale, allegato al presente Accordo (v. Allegato 1) e che ne costituisce parte integrante, è assegnato al Soggetto attuatore un finanziamento onnicomprensivo pari a euro 1.774.988,59. Il finanziamento, in coerenza con le caratteristiche tecniche del PAL approvato, dovrà prevedere una quota **almeno pari al 70%** destinata all'avanzamento della componente infrastrutturale e una quota pari nel massimo **al 30%** dell'importo del finanziamento ai servizi strumentali alla realizzazione delle attività previste nel PAL approvato.
2. L'erogazione del finanziamento prevede trasferimenti a titolo di anticipo, trasferimenti intermedi e trasferimenti a saldo.
3. Sulla base delle richieste del Soggetto attuatore il Commissario straordinario, verificata la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento delle risorse, procede alla creazione e alla sottoscrizione delle Disposizioni di pagamento (DP) sul modulo finanziario del sistema informativo Regis a valere sulla contabilità speciale n. 6303 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Direttore Generale dell'UDM, funzionario delegato della Contabilità speciale n. 6303, emette gli ordini di prelevamento fondi (OPF) al fine di assicurare l'accredito delle risorse al soggetto attuatore. Il Direttore Generale dell'Unità di Missione, sulla base dell'istanza presentata dal Commissario straordinario, assicura la necessaria liquidità, procedendo alle Richieste di erogazione e alla contabilizzazione delle risorse trasferite dagli Uffici del MEF – RGS IG PNRR.
5. Il Soggetto attuatore richiederà al Commissario straordinario l'anticipo pari al 30% del finanziamento successivamente alla sottoscrizione della Convenzione. I successivi trasferimenti intermedi avverranno secondo le modalità definite dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 dicembre 2024 e sulla base delle indicazioni di dettaglio fornite dal Commissario straordinario e dall'Unità di Missione.
6. Non sono, comunque, ammissibili le spese che risultino sostenute attraverso altre fonti di contributo diverse dal PNRR.
7. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Art. 11 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per il Commissario Straordinario

- (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è il Prefetto Maurizio Falco e il
- (ii) Responsabile del trattamento è l'ing. Nicola Barberini quale Responsabile del trattamento dati

Per il Comune di Pescara

- (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è Carlo Masci e il
- (ii) Responsabile del trattamento è Giuliano Rossi Per la Regione

Abruzzo

- (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Giunta della Regione Abruzzo in persona del Rappresentante legale e il
- (ii) Responsabile del trattamento è il DPO della Regione Abruzzo in persona del legale rappresentante

Per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la dr.ssa Marianna D'Angelo e il
- (ii) Responsabile del trattamento dati è la dr.ssa Marianna D'Angelo

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 12 (Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi associati all'intervento, il Commissario Straordinario può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento.
2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall'articolo 12 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, il Commissario Straordinario, sentiti l'Unità di Missione e l'Ispettorato Generale per il PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.

Articolo 13 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Commissario Straordinario: commissariostraordinariocsla@pec.lavoro.gov.it ;
- per il Comune di Pescara: sindaco@comune.pescara.it - protocollo@pec.comune.pescara.it ;
- per la Regione Abruzzo: dpb004@pec.regione.abruzzo.it
- per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it

Articolo 14 (Durata e condizione sospensiva di efficacia)

- Il presente Accordo è valido sin dal momento della sottoscrizione delle Parti, tuttavia acquisterà efficacia a far data dalla decorrenza della registrazione del relativo decreto di approvazione, secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare vigente. L'erogazione delle quote di anticipo, di trasferimenti intermedi e saldo, pertanto, potrà avvenire solo una volta completato il predetto iter dei controlli.
- Il presente accordo scadrà al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
- Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli, anche comunitari, eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

- Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
- Il presente atto si compone di n. 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR - MLPS	Commissario Straordinario	Comune di Pescara	Regione Abruzzo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dott.ssa Marianna D'Angelo	Prefetto Maurizio Falco	Il Sindaco Carlo Masci	Dr. Tobia Monaco, Dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia
----------------------------	-------------------------	------------------------	---

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, Il, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012